



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lodi, Giovanni Giuffrida, nel
procedimento civile n. 1532 R.G. 2020

TRA

, rappresentato e
difeso dall'avv. R. Iacovacci (C.F.:
, elettivamente domiciliato presso lo
studio del predetto difensore in Latina, via Cicerone
n. 90.

PARTE RICORRENTE

E

Prefettura di Lodi

PARTE RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente: conclude come da ricorso.

Parte resistente: conclude come da memoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto tempestivamente depositato la parte ricorrente si
opponeva all'ordinanza-ingiunzione n. 1729 dl 6.7.2020

N. 562/2020 SENT.

N. 1532/2020 R.G.

N. 1874/2020 CRON.

N. // REP.

emessa dal Prefetto di Lodi all'esito del ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione n.

elevato dal C.N.A.I., con il quale - a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 142 C.D.S. - si disponeva l'applicazione della sanzione di legge oltre alla decurtazione dei punti ex art. 126 bis C.D.S..

L'atto introduttivo si fondava, in sintesi, sulla carenza di motivazione del provvedimento, sull'errata detrazione del margine di tolleranza strumentale, sulla violazione delle prescrizioni del decreto di omologazione, sull'omessa taratura dello strumento misuratore, sull'omessa segnalazione del rilevamento all'utenza.

Parte resistente si costituiva in giudizio con memoria in data 16.11.2020 chiedendo il rigetto del ricorso.

La costituzione di parte resistente è inammissibile.

La verifica della regolare costituzione del rapporto processuale può essere effettuata anche d'ufficio; si deve rilevare l'irrituale costituzione di parte resistente avvenuta con il deposito degli atti mediante posta elettronica certificata.

Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici

intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cass. Civ., sez. II, 29/9/2020, n. 20575).

Da quanto sopra deriva l'inammissibilità della costituzione della Prefettura e l'inutilizzabilità degli atti depositati; peraltro si osserva incidentalmente che parte resistente non produce i fotogrammi attestanti il passaggio ai punti di rilevamento al fine di dimostrare la sussistenza della condotta contestata.

Per quanto sopra, dunque, la domanda merita accoglimento; la materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso avverso ordinanza-ingiunzione n. 1729 del 6/7/2020 emessa da Prefetto di Lodi così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento sopra indicato. Spese compensate.

Così deciso in Lodi il 18/12/2020



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni Giuffridè

